



Comune di Acquasanta Terme

Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO AMMINISTRATIVO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN
FRAZIONE CAGNANO ED ATTREZZATURE ED IMPIANTI AD ESSO ATTINENTI
PERIODO DAL 01/12/2020 AL 30/09/2021**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e disposizioni generali

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in appalto del Servizio di manutenzione e custodia del campo sportivo di proprietà comunale sito in Frazione Cagnano, allo stato necessariamente oggetto di modifiche sostanziali ed integrale riorganizzazione con eliminazione di alcune attività legate allo svolgimento (attualmente non consentito) delle manifestazioni sportive (per esempio l'attività di guardiana durante le manifestazioni sportive e la pulizia degli spogliatoi) ed introduzione di altre attività volte a controllare, monitorare ed impedire il deterioramento della struttura sportiva e degli impianti ivi presenti (per esempio quello elettrico ed idraulico) onde evitare i danni dovuti alla mancanza di funzionamento ed utilizzo degli stessi in modo continuativo stante

La manutenzione e la custodia della struttura in ogni caso dovrà assicurare i seguenti servizi base:

Manutenzione manto erboso

1. Taglio tappeto erboso ogni tre-quattro giorni o comunque ogni qualvolta si rendesse necessario tenuto conto delle condizioni metereologiche;
2. Taglio ed estirpazione delle erbacce sugli spazi interni ed esterni alla rete di recinzione del campo;
3. Ripristino del tappeto erboso, ove necessario, con riporto di terriccio e con seme fornito dall'Amministrazione;
4. Innaffiamento del tappeto erboso del campo di calcio secondo le necessità e la disponibilità dell'acqua;
5. Spandimento di materiale fornito dall'Amministrazione comunale per le concimazioni primaverili, estive ed autunnali;
6. Diserbante totale – fornito dall'Amministrazione - sulla pista per evitare la crescita di essenze erbacee;

Manutenzione e custodia degli impianti

7. Attività di controllo e monitoraggio dell'impianto di riscaldamento volto a garantire la piena disponibilità dello stesso e la predisposizione temporale degli eventuali interventi di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessari;
8. Attività inerenti la gestione dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria al fine di garantire, durante il calendario di accensione da concordare con l'Amministrazione Comunale, una temperatura tale che eviti il congelamento dell'impianto e delle tubature e i danni dovuti alla mancanza di funzionamento in modo continuativo;

9. Attività volta a garantire la piena efficienza dell'impianto, consistente nelle operazioni di messa a punto delle varie apparecchiature mediante una prova a caldo della centrale termica, della durata non inferiore a tre ore da effettuarsi due volte al mese;
10. Eliminazione di eventuali fanghi depositati sul fondo del generatore tramite la fuoriuscita della necessaria quantità di acqua dal rubinetto di scarico;
11. Accertamento dello stato di coibentazione del generatore;
12. Controllo della pompa, a bruciatore funzionante, rilevando la pressione di alimentazione e di aspirazione del combustibile con trascrizione dei valori anomali su foglio prestazioni.

La gestione delle suddette attività sarà condotta dall'affidatario in autonomia relativamente agli aspetti di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di trattamento dell'eventuale personale ingaggiato; saranno in capo al gestore tutti gli obblighi relativi e le responsabilità.

Art. 2 - Consistenza degli impianti ed indicazioni generali

La struttura principale e le sue componenti, di cui alla planimetria allegata, sono composte di:

1. Fabbricato adibito a spogliatoi atleti ed arbitri;
2. 1 Campo da gioco per calcio a 11;
3. Aree per il pubblico ed aree pertinenziali del campo;
4. locale di deposito;
5. locale centrale termica

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'appalto dei servizi di manutenzione e custodia avrà durata dal 01/12/2020 al 30/09/2021 con facoltà di proroga nei limiti del quinto d'obbligo dell'appalto principale;

Art. 4 Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo per l'appalto dei servizi in questione vien fissato per l'intero periodo di vigenza del presente affidamento su una base di € 7.282,53 oltre eventuale IVA di legge ed € 225,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 7.507,53

Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura, verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80, comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 5 – Organizzazione del servizio

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dall'affidatario alienata o distrutta. Nessuna attrezzatura ulteriore può essere installata o posizionata negli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione ed il coordinamento di mezzi che sono a disposizione dell'impresa aggiudicataria, con proprio personale, attrezzi e macchinari necessari all'espletamento del servizio stesso, eccetto il materiale e le attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione.

A tal fine, ai sensi dell'art. 1658 del Codice Civile viene stabilito che tutte le attrezzature occorrenti all'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione sono a carico dell'impresa appaltatrice

L'appaltatore potrà utilizzare l'attrezzatura di giardinaggio di proprietà comunale ricoverata nel magazzino sito presso il campo sportivo.

Art. 6 - Personale in servizio

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare la gestione del servizio con proprio personale in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Ove emergessero motivi tali da far risultare non idoneo qualche addetto al servizio, l'Amministrazione potrà chiederne la sostituzione.

L'impresa appaltatrice dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di categoria, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune.

L'impresa risponde in ogni caso dell'opera del personale impiegato e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Art. 7 - Obblighi dell'aggiudicatario

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- gli adempimenti agli obblighi previsti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e redazione del documento unico di valutazione del rischio delle interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, per le attività previste;
- gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto della diffusione del COVID-19 ivi compresa la redazione, e conseguente consegna all'Amministrazione – del protocollo aziendale adottato per ottemperare alla normativa emergenziale;
- gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è la sola responsabile in relazione ai suddetti obblighi, anche in deroga alle norme che ne disponessero l'obbligo a carico dell'Amministrazione;

L'impresa appaltatrice rinuncia esplicitamente ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione

Art. 8 - Responsabilità dell'appaltatore

L'impresa appaltatrice è personalmente responsabile della attuazione e del mantenimento delle condizioni di sicurezza, a garanzia della incolumità dei propri addetti presenti nell'impianto.

In forza del disposto dell'articolo 2049 del Codice Civile, l'impresa appaltatrice risponde anche per i danni determinati da condotte censurabili dei dipendenti e dei collaboratori.

L'impresa appaltatrice è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto.

A tale fine dovrà indicare in sede di offerta economica i costi relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività da svolgersi in riferimento all'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico dell'impresa stessa.; resta infatti immutato l'obbligo dell'appaltatrice di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'impresa appaltatrice. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Ente deterrà l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati su detti beni dal deposito cauzionale ovvero dal corrispettivo per l'appalto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Art. 9 – Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento, a proprio insindacabile giudizio a fronte di accertati inadempimenti da parte dell'affidatario.

L'Amministrazione comunale potrà invocare la risoluzione con effetto immediato, in forma di lettera raccomandata o Pec e senza altra formalità per: insolvenza o fallimento dell'affidatario; cessione del contratto o sub-affidamento; effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto con comunicazione in forma di lettera raccomandata o PEC e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze: contravvenzioni alla disciplina igienico-sanitaria e di sicurezza dell'impianto; sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale; violazione degli obblighi contrattuali; danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Acquasanta Terme; violazione alle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale. In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'impresa appaltatrice è soggetta all'obbligo di risarcire il danno.

Art. 10 - Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere e/o sub-appaltare il servizio a pena dell'immediata risoluzione del contratto ed alle conseguenze previste dalla normativa in merito.

Art. 11 - Interruzione del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento non può essere sospeso per alcun motivo senza il preventivo benestare dell'Amministrazione, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'appaltatore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione immediata dal contratto, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 12 – Cauzione

Ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l'amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva.

Art. 13 - Recesso

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di proseguire l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra situazione non imputabile allo stesso.

Il diritto di recesso è riconosciuto all'appaltatrice solamente nel caso di gravi, sostanziali ed imprevedibili cause.

La volontà di esercitare il recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata A/R all'Amministrazione comunale con preavviso di almeno 30 giorni con PEC all'indirizzo dell'Ente.

Art. 14 - Sostituzione dell'impresa aggiudicataria

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario a causa di risoluzione del contratto o di rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale si riserva di aggiudicare l'incarico ad altra impresa.

Tutti gli oneri, anche maggiori, inerenti la nuova aggiudicazione saranno imputati all'impresa precedentemente aggiudicataria.

Art. 15 - Controlli dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ispezioni e controlli che ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione dell'impianto sportivo e di quanto definito nel presente capitolato.

L'impresa appaltatrice dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere dell'affidataria per l'efficiente prestazione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso del presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti all'impresa dando un termine congruo per adempiere.

Se entro il termine assegnato, l'impresa non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste nel presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 16 — Penalità/Sanzioni

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo Pec o con notifica a mano, invitando l'impresa ad ovviare agli adempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

L'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Nel caso in cui siano accertati da parte dell'Amministrazione casi di inadempimento contrattuale, salvo non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

1. inadempienze negli interventi di manutenzione e nei lavori specifici da effettuare nel campo previsti dall'art. 1 del presente capitolato - € 200,00;
2. interruzione del servizio imputabile a negligenza dell'appaltatrice - € 500,00;
3. uso dell'impianto per finalità diverse senza preventiva autorizzazione -€ 1.000,00;
4. inadempienze per specifiche inosservanze di quanto previsto in capitolato - € 100,00

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, diversamente sarà prelevato dal deposito cauzionale prestato dalla ditta appaltatrice o, ancora, con riduzione delle spettanze mensili, ferma la facoltà dell'Amministrazione, in caso di gravi inadempienze, di risolvere il contratto.

Art. 17 - Spese

Ogni spesa inerente al presente affidamento è a totale carico dell'impresa appaltatrice, nessuna esclusa, con rinuncia della stessa ad ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 18 - Cessazione e svincolo cauzione

Alla cessazione del contratto, dovuta per qualsiasi causa, il gestore dovrà restituire in buono stato, libero da persone e da cose, gli impianti sportivi e tutta l'area circostante oggetto di affidamento, così come descritto nel verbale di consegna, salvo il naturale deterioramento d'uso.

Qualsiasi danno non dovuto al deterioramento d'uso sarà stimato sulla base di una perizia redatta a cura degli uffici comunali ed il relativo risarcimento verrà operato a valere sulla garanzia prestata dal gestore.

A seguito dell'approvazione, da parte dell'Ente, del verbale di riconsegna degli impianti oggetto dell'appalto e di presa d'atto che l'eventuale cessazione della gestione da parte dell'affidatario non comporti alcun danno e/o onere per l'Amministrazione, verrà svincolata la cauzione di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Art. 19 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento del servizio di che trattasi è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per le controversie di competenza del giudice civile è competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

Art. 20 - Corrispettivo e pagamenti

Le liquidazioni avverranno a mezzo di mandato di pagamento entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione di regolare fattura e a seguito della verifica, e attestazione, della regolarità in ordine all'esecuzione del servizio e dell'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del relativo D.U.R.C. in corso di validità. Le liquidazioni saranno, altresì, eseguite nel rispetto dell'art. 30, del D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti all'impresa appaltatrice saranno effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su detto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione di eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile all'Ente per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento.

Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.

Con tale pagamento l'affidatario del servizio in parola s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da parte del Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

L'impresa appaltatrice è tenuta a trattare i dati, anche sensibili, relativi ai rapporti derivanti dal presente contratto ottemperando scrupolosamente alla normativa in materia ai sensi del D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, ivi compresa l'individuazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 22 – Codice di comportamento

L'impresa appaltatrice, con l'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del relativo contratto, dichiara di conoscere il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acquasanta Terme" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 23/12/2013.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. 207/2010,

al codice civile e alle norme presenti nell'ordinamento giuridico nonché alle norme di legge e regolamento emanante in materia di affidamento di servizi.